



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 28/11/2014

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 14

Oggetto: **INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI:  
ISTRUZIONI OPERATIVE**

□ **INPS, Circolare n. 137 del 5 novembre 2014**

*L'INPS, con la Circolare n. 137 del 5 novembre 2014, fornisce le istruzioni per accedere all'incentivo previsto dall'articolo 5 del DL n.91/2014, a favore dei datori di lavoro agricolo che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che presentano determinate caratteristiche.*

*Preme evidenziare che l'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione dell'apposita domanda telematica (denominata "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)") e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.*

*La domanda può essere presentata a partire dal 10 novembre 2014.*

Come si ricorderà l'articolo 5, comma 1 del DL n. 91/2014 come convertito in Legge n. 116/2014 ha introdotto un nuovo **incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli** di età compresa tra 18 e 35 anni, con determinati requisiti.

Tale agevolazione, benché fosse in vigore dal 1° luglio 2014, non risultava applicabile in quanto necessitava di indicazioni operative da parte dell'INPS.

Ora l'Istituto, con la **Circolare n. 137 del 5 novembre 2014**, dopo aver riepilogato la disciplina dell'incentivo, fornisce il **modello di istanza telematica, denominato "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)"**, necessario per accedere al beneficio.

Tale modello potrà essere **inviato da lunedì 10 novembre 2014**.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **Soggetti beneficiari**

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, sono considerati **imprenditori agricoli**.

## Lavoratori coinvolti

Il beneficio spetta per l'**assunzione**

- a tempo **indeterminato** o, in alternativa,
- a tempo **determinato**,

anche a tempo parziale, di lavoratori di età compresa **tra 18 e 35 anni** (interpretato dall'INPS "*persone che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non*

*abbiano ancora compiuto 35 anni*" quindi, fino a **34 anni e 364 giorni**) che si trovino in **una** delle seguenti **condizioni**:

- siano **privi di impiego regolarmente retribuito** da almeno sei mesi, o
- non** abbiano conseguito un **diploma di istruzione secondaria di secondo grado**.

In relazione ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (**OTD**) nel settore agricolo, l'INPS precisa che:

- sono da considerare "svantaggiati" in quanto "privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"
- coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate **inferiore a 100** nei 12 mesi antecedenti l'assunzione.

Ai fini della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a **tempo determinato**, redatto in forma scritta, deve:

- avere **durata almeno triennale**;
- garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di **102 giornate all'anno**.

Il beneficio spetta anche in caso di **proroga e trasformazione a tempo indeterminato** di un rapporto instaurato prima del 1° luglio 2014, purché risulti soddisfatto il requisito dell'incremento occupazionale netto.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell'Agenzia.

## ASSUNZIONI INCENTIVABILI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DL n. 91/2014 (come convertito in Legge n. 116/2014) possono godere del beneficio in esame le **assunzioni**

- effettuate tra il **1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015**;
- che comportano un **incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di **giornate lavorate** nei **singoli anni successivi** all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'**anno precedente l'assunzione**.

## Incremento netto occupazionale

Benché la norma faccia riferimento, relativamente alle modalità di calcolo dell'incremento occupazionale, al numero di **giornate lavorate** (anziché al numero medio di unità lavoro) si ritiene che lo stesso debba essere effettuato in **Unità di Lavoro Annuo (ULA)**, secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

A conferma di tale interpretazione preme evidenziare che, in relazione all'incremento occupazionale netto, l'INPS richiama, nella circolare in esame, il paragrafo 3 dell'articolo 32 del **Regolamento Comunitario n. 651/2014**, relativo alla disciplina degli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, che ha sostituito, dal 1° luglio 2014, il Regolamento CE n. 800/2008.

Ai sensi del suddetto paragrafo 3, l'assunzione del lavoratore svantaggiato, ai fini della concessione del beneficio, deve costituire un aumento netto del **numero dei dipendenti** dell'impresa interessata (intesa come datore di lavoro) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Il requisito relativo all'incremento occupazionale va verificato in concreto in relazione alle singole assunzioni agevolate.

Nel caso in cui non vi sia incremento, l'incentivo è comunque applicabile, qualora il mancato rispetto di tale condizione si realizzi per:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L'incremento occupazione deve essere valutato secondo la nozione del

criterio di "impresa unica" definito dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 1408/2013

### **Base di computo**

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale tiene conto di tutte le varie tipologie di lavoratori a tempo indeterminato e determinato, compresi

- i lavoratori somministrati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori con contratto ripartito.

La base di computo della forza aziendale non comprende la tipologia del lavoro accessorio.

Vale la regola generale in base alla quale il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non conta in quanto si computa il lavoratore sostituito.

### **Ulteriori condizioni di accesso**

Inoltre, il diritto all'incentivo è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro,

- della **normativa sul lavoro** e degli **accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali** eventualmente sottoscritti,
- dei requisiti per la regolarità contributiva (**DURC**),
- delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge n.92/2012 (Riforma Fornero).

### **MISURA E DURATA DEL BENEFICIO**

L'incentivo

- è pari a **un terzo della retribuzione lorda imponibile** ai fini previdenziali,
- per un periodo complessivo di **18 mesi**.

Nell'ipotesi di assunzione di:

- OTI**, l'incentivo viene corrisposto in **un'unica soluzione** decorsi 18 mesi dalla data di assunzione;
- OTD**, l'incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
  - **6 mensilità** dopo il 1° anno di assunzione;
  - **6 mensilità** dopo il 2° anno di assunzione;
  - **6 mensilità** dopo il 3° anno di assunzione.

Il **valore annuale** dell'incentivo non può comunque superare, per **ciascun lavoratore** assunto l'importo di:

- euro 3.000,00**, per gli **OTD**;
- euro 5.000,00**, per gli **OTI**.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Con riguardo alle modalità di utilizzo del predetto incentivo, è previsto che lo stesso sia riconosciuto

- dall'INPS **in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande** e fino ad esaurimento dei fondi stanziati;
- al datore di lavoro *“unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti”*.

## **DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO**

Per accedere all'incentivo è necessario **inoltrare telematicamente** all'INPS il **modello “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”**, a partire **da lunedì 10 novembre 2014**.

Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il **codice di autorizzazione A3** che sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice

autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale aziende agricole.

Con **successivo messaggio**, l'INPS comunicherà le **modalità di fruizione** del beneficio da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso.

## **CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI**

A decorrere **dal 10 novembre 2014** (data in cui sarà possibile presentare le domande di ammissione al nuovo incentivo), in relazione alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato **non trova più possibile applicazione** l'incentivo previsto dall'articolo 1 del DL n. 76/2013 (c.d. **“bonus per assunzione di lavoratori under 30”**).

Restano salve le domande di ammissione al predetto incentivo, presentate fino a tale data.

**Studio Peruzzi e Triggiani**